

N. R.G. 7942/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **7942/2016** promossa da:

POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI (c.f. 97103880585), con il patrocinio degli avv.
AMATO ANTONINO e ,

ATTORE;

RICORRENTE

contro

LARA CRISTA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GALDO MANUEL e

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame va rigettato.

Per quanto concerne, in specifico, il merito degli addebiti in esame sono pacifiche tra le parti e, in ogni caso, provate dai documenti in atti la funzione di messo notificatore Equitalia ricoperta dalla Crista al momento dei fatti di causa e le richieste avanzate alla ricorrente prima da Cobas e poi dalla resistente, in sede disciplinare, in merito agli incombenti previsti a carico dei singoli messi notificatori in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere l'atto da parte del destinatario, avuto specifico riguardo all'onere di procedere a tutti gli incombenti previsti dall'art. 140 cpc (v. doc. nn. 2 di parte resistente e 10 di parte ricorrente).

Veniva in particolare a tal fine rilevata la contraddittorietà tra quanto previsto dalla legge, dal "vademecum" per messi notificatori Equitalia e dal Manuale Poste Italiane (pag. 12) in relazione all'onere del singolo notificatore di svolgere tutta la procedura di cui all'art. 140 cpc e quanto stabilito dal medesimo manuale di Poste Italiane, a pagina 14, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario a ricevere l'atto, rispetto alla semplice restituzione del plico al C.D. senza effettuazione di deposito dell'atto presso la casa Comunale; la lavoratrice, anche in sede disciplinare, richiedeva in particolare delucidazioni circa l'onere del messo, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario a ricevere l'atto, di "recarsi personalmente alla Casa Comunale" o di "riportare semplicemente l'atto non consegnato al proprio ufficio" (v. doc. n. 10 di parte ricorrente).

Nel "vademecum per messi notificatori di atti della riscossione a mezzo ruolo" di Equitalia viene espressamente stabilito, in caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, che il singolo messo individui il destinatario, compili la relata di notifica e depositi la cartella di pagamento presso la Casa Comunale (v. pag. 37 e ss del doc. allegato sub. n. 5 di parte ricorrente) mentre il "manuale d'uso per messi notificatori"



adottato dalla ricorrente per il periodo 2013-2016 (v. doc. n. 5 bis di parte ricorrente), dopo aver espressamente richiamato l'onere del singolo messo di effettuare gli adempimenti previsti dagli artt. 138 e ss cpc, (v. pag.12), precisa nelle due successive pagine, sempre in relazione al caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc, la semplice restituzione dell'atto al CD per il successivo deposito presso la Casa Comunale.

Dalla lettura di tali disposizioni, finalizzate all'illustrazione delle procedure di notifica previste per i messi notificatori Equitalia, emerge pertanto "ictu oculi" una espressa e oggettiva contraddizione sul contenuto degli specifici incumbenti che il singolo messo è chiamato ad effettuare in caso di irreperibilità o di rifiuto del destinatario a ricevere l'atto, prevedendo i citati "vademecum" e manuale (pag. 12) il deposito dell'atto, da parte del singolo messo, presso la casa comunale, come del resto stabilito dal codice di procedura civile, e il medesimo manuale, nelle pagine successive, la semplice restituzione dell'atto al C.D. per il successivo deposito presso la casa comunale da parte di altro soggetto (v. dich. Pumpo, Pasculli).

Sul punto appare pertanto del tutto legittima la richiesta di chiarimenti avanzata dalla lavoratrice alla ricorrente, anche in sede disciplinare, visto che in caso di errata applicazione della procedura di notifica e, quindi, di suo mancato perfezionamento sarebbe il singolo messo notificatore a rispondere delle relative omissioni e danni, spesso di valore ingente, alla luce degli importi rilevanti normalmente riportati nelle cartelle di pagamento.

La risposta "formale" fornita a tal fine dalla ricorrente appare del tutto irrilevante visto che la società, pur ammettendo l'avvenuto utilizzo, nei predetti documenti, di diverse terminologie, non fornisce alcuna specifica indicazione chiarificatrice limitandosi sul punto a richiamare le vigenti disposizioni del codice di procedura civile (art. 137 e ss cpc) e il DPR n. 602/1973 che risultano peraltro almeno in parte confliggenti con la prevista riconsegna dell'atto al CD in vista del suo solo successivo deposito presso la Casa Comunale.



La condotta in contestazione, avuto specifico riguardo al reiterato rifiuto opposto dalla lavoratrice alla effettuazione della notifica degli atti Equitalia, non appare pertanto disciplinarmente rilevante e, in ogni caso, di gravità tale da giustificare l'adozione della sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per quattro giorni tenuto conto che le modalità di notifica richieste dalla ricorrente alla resistente confliggono con quanto previsto dall'art. 140 e ss cpc e con le indicazioni contenute nei citati Vademecum e Manuale adottati da Poste Italiane; che la lavoratrice chiedeva ripetutamente, anche in sede disciplinare, chiarimenti sul punto senza ricevere alcuna risposta soddisfacente; che la lavoratrice non si opponeva, "tout court", all'adempimento della mansione affidatagli da Poste ma all'adempimento di una attività in conflitto, "prima facie", con le vigenti disposizioni normative le cui modalità adempitive non venivano mai chiarite dal datore di lavoro; che la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione veniva annullata dal tribunale adito con sentenza del 18.10.2016; che nel caso di specie non è in ogni caso configurabile una effettiva intenzione della resistente di trasgredire a ordini datoriali stante la sopra accertata contraddittorietà delle disposizioni vigenti in materia presso la ricorrente e il mancato chiarimento fornito sul punto alle reiterate richieste avanzate a tal fine dalla Crista; che non risultano dedotti e provati in causa specifici pregiudizi subiti dalla società a seguito della condotta in esame, stante la genericità dei fatti e dei danni indicati nel par. 25 del ricorso.

Quanto fin qui esposto comporta l'ingiustificatezza e, pertanto, l'illegittimità e l'annullamento della sanzione impugnata ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto in ogni caso conto che i predetti "vademecum" e manuale erano entrambi efficaci, in assenza di contraria previsione, nel periodo per cui è causa; che la lavoratrice non è tenuta per legge e per contratto a conoscere e a interpretare le pronunce giurisprudenziali emesse sull'argomento e illustrate in ricorso; che la ricorrente non contestava in ogni caso il mancato tentativo di notifica degli atti in oggetto da parte della Crista per i casi diversi da quelli contemplati dall'art. 140 cpc; che



era del resto evidente la necessità della lavoratrice di conoscere in maniera adeguata, prima di procedere alla notifica di tutti gli atti in esame, l'esatta procedura notificatoria da seguire stante anche il frequente mancato ritiro delle cartelle di pagamento a causa del rilevante lasso temporale normalmente intercorrente tra la commissione delle infrazioni contestate e la data di notifica delle successive cartelle; che la lavoratrice, in caso di dichiarazioni mendaci eventualmente apposte nell'atto di notifica, era passibile anche di denunce penali per reati di falso.

Compensi professionali nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'oggetto, del valore, dell'esito e della esigua durata del procedimento (pari a circa quattro mesi dal deposito del ricorso).

Va da ultimo dichiarata l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda avanzata da parte resistente ai sensi dell'art. 96 cpc in quanto, rispettivamente, non espressamente richiamata nelle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva e priva, in ogni caso, delle specifiche ragioni fattuali e giuridiche ad essa sottese e dei criteri liquidatori eventualmente utilizzabili nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso;

condanna Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a Lara Crista i compensi professionali liquidati in complessivi euro 1700,00, oltre accessori di legge.

Milano, 22/11/2016

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

